



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

**CAPITANERIA DI PORTO
ROMA**

Sezione Tecnica/Sicurezza e Difesa Portuale

Viale Traiano N. 37, 00054 FIUMICINO (Roma)

e-mail: roma@guardiacostiera.it

Tel. 06/656171 - 0665617303

ORDINANZA

Manutenzione e sistemazione delle scogliere emerse di Isola Sacra loc. Passo della Sentinella nel Comune di Fiumicino

Il Capo del Circondario Marittimo di Roma e Comandante del Porto di Fiumicino

- VISTA** la nota assunta con protocollo N. 21219 in data 12.07.2021, presentata dall'IMPRESA NICOLA DALOISO S.r.l., con sede legale a Margherita di Savoia (BT) in P.zza Marconi n.9, con la quale richiede l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione e sistemazione delle scogliere emerse di Isola Sacra loc. Passo della Sentinella nel Comune di Fiumicino, mediante l'impiego da terra di mezzi meccanici (escavatore ed autocarri), per una durata presunta di 150 (Centocinquanta) giorni naturali e consecutivi;
- VISTO** Il foglio della Regione Lazio n. 568312 in data 30.06.2021 e assunto a protocollo di questo Comando al n.20090 del 30.06.2021 – DGR 74/2019 - “ Manutenzione e sistemazione delle scogliere emerse di Isola Sacra loc. Passo della Sentinella nel Comune di Fiumicino (RM).
- VISTA** la Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G07646 del 21.06.2021 con la quale è stato approvato i verbali di gara e aggiudicazione dei lavori DI “Manutenzione e sistemazione delle scogliere emerse di Isola Sacra loc. Passo della Sentinella nel Comune di Fiumicino (RM), a favore dell'IMPRESA NICOLA DALOISO SRL.;
- VISTO** il foglio del Comune di Fiumicino - Area Edilizia e Tpl Servizio Demanio M.mo datato 03.09.2021 e assunto a protocollo di questo Comando al n. 26559 del 03.09.2021 con il quale autorizza ai soli fini demaniali marittimi l'esecuzione dei lavori..
- RITENUTO** necessario dettare specifiche disposizioni negli specchi acquei interessati, per garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della pubblica incolumità, fatte salve eventuali ulteriori autorizzazioni/concessioni qualora occorrenti prima dell'inizio dei lavori;
- VISTI** gli artt. 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO

- 1** **A decorrere dalla data di emissione della presente ordinanza per una durata di 150 (Centocinquanta) giorni naturali e consecutivi**, lo specchio acqueo antistante le scogliere emerse di Isola Sacra loc. Passo della Sentinella nel Comune di Fiumicino, saranno interessate da lavori di Manutenzione e sistemazione delle scogliere mediante apporto di materiale lapideo che sarà trasportato con autocarri in prossimità delle scogliere da rifiorire e posizionato in opera con impiego di mezzi terrestri:

Lo specchio acqueo interessato dai predetti lavori è indicato negli elaborati grafici allegati alla presente..

ORDINA

Art. 1

(Interdizione dello specchio acqueo riservato ai lavori)

A decorrere dalla data di emissione della presente ordinanza per una durata di 150 (Centocinquanta) giorni naturali e consecutivi, lo specchio acqueo antistante le scogliere emerse di Isola Sacra loc. Passo della Sentinella nel Comune di Fiumicino, saranno interessate da lavori di Manutenzione e sistemazione delle scogliere mediante apporto di materiale lapideo che sarà trasportato con autocarri in prossimità delle scogliere da rifiorire e posizionato in opera con impiego di mezzi terrestri:

Lo specchio acqueo interessato dai predetti lavori è indicato negli elaborati grafici allegati alla presente:

è vietato:

- a) navigare, ancorare e sostare con qualsiasi unità navale;
- b) effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- c) svolgere attività di pesca di qualunque natura;
- d) svolgere qualsiasi altro tipo di attività che possa essere di intralcio al sicuro svolgimento dei lavori, che non siano state espressamente autorizzate.

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo:

- le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio.

Art. 3

(Condotta delle unità in transito in prossimità della zona riservata all'attività)

Le unità in navigazione a distanza inferiore a 300 metri dai limiti esterni allo specchio acqueo riservato ai lavori dovranno procedere a velocità ridotta, valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 4

(Prescrizioni per la ditta esecutrice dell'attività)

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla scrupolosa osservanza delle seguenti prescrizioni da parte della ditta esecutrice dei lavori :

- a) fornire alla Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto di Roma (fax 06/65617303) dettagliate notizie in merito alle date di effettivo inizio/termine dei lavori di che trattasi, eventuali sospensioni, l'evolversi e la programmazione dei lavori;
- b) comunicare eventuale abbandono/rilascio (sia pure in modo contingente) di apparecchiature ed attrezzature in acqua, specificando le caratteristiche dei sistemi di segnalamento delle stesse, loro posizionamento, mancato recupero ed ogni altra notizia utile ai fini della sicurezza della navigazione;
- c) operare solo con condimeteo assicurate favorevoli la cui verifica è rimessa alla esclusiva responsabilità del Direttore dei lavori della Ditta esecutrice delle operazioni;
- d) sospendere le operazioni qualora dovesse verificarsi qualsiasi evento che metta in pericolo la sicurezza della navigazione marittima in senso lato e la salvaguardia della vita umana in mare e comunicare immediatamente alla Capitaneria di Porto di Roma qualsiasi situazioni di emergenza o pericolo;
- e) compiere le attività nel rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro e della tutela ambientale;

l) durante lo svolgimento delle operazioni dovranno essere adottate tutte le precauzioni onde evitare rischi per l'ecosistema circostante e qualsiasi forma di inquinamento del pubblico demanio marittimo e del mare;

I lavori dovranno essere eseguiti sotto la direzione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione.

La presente ordinanza non esime la società responsabile dei lavori dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti nell'attività posta in essere.

Art. 5 (Manleva)

L'Autorità Marittima è manlevata da qualsiasi eventuale danno a persone e/o cose che dovesse verificarsi durante l'esecuzione delle operazioni e per tutto il periodo di permanenza della presente.

1. Al fine di scongiurare possibili inquinamenti ambientali e/o pericoli per la sicurezza della navigazione, le operazioni potranno essere svolte solo in presenza di condizioni meteomarine favorevoli e dovranno essere immediatamente sospese ove disposto da questa Autorità Marittima.
2. E' fatto obbligo al responsabile della Ditta :
 - predisporre un idoneo servizio di vigilanza allo scopo di evitare che eventuali imbarcazioni in transito si avvicinino oltre il limite di sicurezza, nella zona di lavoro;
 - comunicare a questa Capitaneria di Porto e alla Delegazione di Spiaggia di Ostia tramite, la data di inizio di ogni fase di intervento e ultimazione dei lavori;

Art. 6 (Disposizioni finali e sanzioni)

I contravventori alla presente ordinanza,

- a) se sono alla condotta di un'unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, "*Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 08 Luglio 2003, n. 172*";
- b) limitatamente al personale iscritto nelle matricole della gente di mare, la violazione dell'art. 1174 del C.N. importerà l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria di cui agli artt. 1175 e 1214 del medesimo Codice;
- c) negli altri casi si applica l'art. 1174 del Codice della Navigazione ed autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione, salvo che nella fattispecie non si ravvisi il sussistere dei reati diversamente perseguibili;
- d) in caso di sversamenti in mare di sostanze inquinanti, i trasgressori saranno perseguiti a norma di legge.

Art. 7 (Pubblicazione)


E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione verrà assicurata mediante l'affissione all'albo, ex Art. 59 del Regolamento per l'Esecuzione al Codice della Navigazione, l'invio agli aventi interesse e la pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.gov.it/roma-fiumicino.


Fiumicino, _____

**IL COMANDANTE
C.V.(CP) Giuseppe STRANO**

*Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo
2005, n. 82 e norme collegate.*

Lavori di manutenzione e sistemazione delle scogliere emerse di Isola Sacra loc. Passo della Sentinella nel Comune di Fiumicino (RM)





Foce del Tevere
FIUMARAGRA NDE